

COMUNE DI SUBIACO
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

CAPITOLATO SPECIALE

AVVISO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO NARZIO SITO IN VIA CAVOUR, 100 PER UN PERIODO DI ANNI 3

Art.1 - OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto la concessione in gestione del Teatro Cinema Narzio sito in Via Cavour, 100 per la durata di tre anni.

L'attività della struttura dovrà tendere a:

- favorire l'accesso alla cultura ai cittadini di Subiaco ed al più ampio bacino di utenza locale;
- favorire la cooperazione tra soggetti produttori di diversi generi teatrali e musicali al fine di offrire una ampia e diversificata gamma di opportunità di fruizione culturale;
- favorire la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati del territorio;
- favorire l'integrazione delle risorse culturali del territorio attraverso la strutturazione di partnership con altri enti culturali di Subiaco (associazioni culturali, istituzioni scolastiche, ecc.);
- garantire una programmazione per la stagione invernale e quella estiva.

Art.2 - ATTIVITA' AMMESSE NEL TEATRO COMUNALE

Attività oggetto dell'avviso.

In primis è ammesso il programma di attività elaborato secondo le modalità e i calendari contenuti nel progetto presentato dal Concessionario.

Il servizio ricreativo e culturale offerto dovrà contenere in ogni caso, come elementi minimi:

- 1) organizzazione e gestione di eventi, spettacoli, rassegne teatrali, cinematografiche, laboratori, manifestazioni di carattere pubblico e con rilevanza socio-culturale - educativa in genere, meglio dettagliate di seguito, purché tutti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e compatibili con la destinazione della struttura e le attrezzature dell'immobile;
- 2) programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali per almeno n. 20 spettacoli, di cui almeno 5 a stagione nelle ore serali;
- 3) contabilizzazione in materia di incassi secondo le vigenti disposizioni;
- 4) oneri di esercizio e manutenzione delle strutture, attrezzature, arredi, apparecchiature, ecc.;

Le attività istituzionali

Il Concessionario si impegna a riservare, senza nulla pretendere, l'utilizzo del Teatro per n. 15 giornate intere l'anno, per iniziative direttamente organizzate, patrocinate o comunque condivise dal Comune, compatibilmente con il calendario del programma contenuto nel progetto delle attività proposto dal Concessionario.

Altre attività

Il concessionario si impegna a concedere, senza nulla pretendere e fornendo l'ausilio tecnico ed organizzativo necessario per ogni singolo evento, l'utilizzo del teatro:

- per 15 giornate intere a richiesta dell'Istituto Comprensivo di Subiaco per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibili con il calendario dell'attività in programmazione;
- per 15 giornate intere a richiesta delle Associazioni locali del territorio per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibili con il calendario dell'attività in programmazione.

Inoltre il Concessionario si impegna a inserire gratuitamente un totale di n. 3 minori segnalati dai Servizi Sociali nei corsi

di recitazione organizzati all'interno della struttura.

Dovrà essere infine garantito all'Amministrazione comunale l'utilizzo dei locali del teatro per fini istituzionali, gratuitamente e senza limiti temporali, compatibilmente con l'attività teatrale già programmata.

Il Concessionario sarà tenuto a presentare al Comune concedente, prima dell'inizio della stagione teatrale, il programma delle attività che si svolgeranno durante l'anno al fine di verificarne la rispondenza a quanto presentato in sede di invio di manifestazione di interesse.

Eventuali modifiche al programma delle attività potranno essere apportate previo assenso da parte del Comune. In caso di modifiche al programma non imputabili al Concessionario, lo stesso dovrà darne comunicazione al Comune.

Relativamente alla attività istituzionali e alle altre attività di cui sopra, in ogni caso il Comune darà congruo preavviso dell'utilizzo.

Art. 3 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A TEATRO

La gestione dovrà consistere in:

1) programmazione e realizzazione di eventi culturali e spettacolari per le giornate e con le modalità previste, in riferimento a ciascun anno di concessione, non sotto i limiti di cui all'art. 2;

2) programmazione e realizzazione di spettacoli di teatro per le giornate e con le modalità previste, in riferimento a ciascun anno di concessione;

Gli eventi culturali e gli spettacoli che possono svolgersi all'interno del teatro, sono da individuarsi nelle seguenti tipologie, rispettose della destinazione d'uso dello stesso, ed espressamente:

- eventi musicali di vario genere; rassegne teatrali (spettacoli compatibili con la struttura del locale), cinematografiche; cicli di conferenze, convegni, dibattiti; atelier artistici, spazi per eventi figurativi; attività del tempo libero non aventi carattere sportivo; proiezioni; concerti; intrattenimenti artistici; corsi per attività dello spettacolo; mostre;

- attività formative; occasioni di aggregazione sociale; eventi rivolti alle fasce giovanili; iniziative didattiche rivolte a studenti; ecc, ma sempre ritenute compatibili dalla Giunta Comunale con la struttura.

Sono, comunque, escluse a qualsiasi titolo manifestazioni che contrastino palesemente con le finalità dell'Amministrazione, nonché eventi politici e le feste private e comunque non consone all'immagine del Comune di Subiaco.

La programmazione culturale sarà gestita dal concessionario e potrà comprendere sia attività/manifestazioni organizzate e realizzate in proprio dal gestore, sia attività programmate e organizzate dal gestore e realizzate da terzi, sia attività/eventi organizzati e realizzati da terzi, ai quali il gestore avrà liberamente concesso l'utilizzo della struttura per brevi periodi, a proprie spese.

Nel materiale che pubblicizza le attività il concessionario dovrà riportare lo stemma del Comune di Subiaco poiché con la concessione del teatro si concede anche il relativo patrocinio;

Il concessionario dovrà presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto di eventuali lavori di manutenzione effettuata nell'anno concluso e un prospetto di eventuali lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Fanno carico al concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria.

Sono a carico del concessionario eventuali danni derivanti dall'utilizzo per cui sussiste l'obbligo del ripristino immediato.

Il concessionario si assume ogni responsabilità connessa con l'utilizzo della struttura a mezzo di idonee coperture assicurative.

Il concessionario dovrà farsi carico del presidio, della custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l'intera durata dell'affidamento.

Il concessionario potrà stabilire degli uffici stabili di rappresentanza all'interno della struttura, in tal caso dovrà essere esplicitamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Per l'utilizzo della struttura il concessionario dovrà impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate dalle normative vigenti e future atte a prevenire la diffusione di ogni forma pandemica.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte sulla base delle indicazioni contenute nella convenzione stipulata e nel rispetto del progetto culturale offerto dal concorrente.

Obiettivi specifici sono:

- garanzia di un regolare funzionamento della struttura;
- garanzia di una conduzione continuativa delle attività;
- valorizzazione delle iniziative proposte dall'associazionismo presente sul territorio.

La gestione del Teatro deve essere effettuata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. A questo proposito, l'immobile viene consegnato munito dei certificati richiesti ai sensi di legge. Il concessionario avrà accesso alla struttura anche per le prove ed equivalenti, di cui produrrà comunque al Comune il relativo programma.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DA GESTIRE

Le attività culturali dovranno essere programmate e gestite nel rispetto della vigente normativa tenendo conto

prioritariamente degli obiettivi, orientamenti e modalità espresse dalle leggi regionali e dai piani di indirizzo nei settori culturali e sociali a livello regionale, zonale e comunale.

Art. 5 -ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutte le utenze (acqua, luce e riscaldamento, telefono), nonché i costi relativi alla SIAE, la pulizia e riordino locali, la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi ed impianti presenti in modo tale da assicurare in ogni tempo la più perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza degli impianti. Il concessionario dovrà farsi inoltre carico del presidio, della custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l'intera durata dell'affidamento.

A garanzia degli adempimenti contrattuali e del risarcimento danni l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare una fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo del canone annuale di concessione. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a provvedere alla reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Il Concessionario prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con massimale unico non inferiore ad €. 2.500.000,00 per la garanzia RCT ed € 2.500.000,00 per la garanzia RCO, nonché polizza incendio relativa agli immobili oggetto della concessione per un massimale di € 500.000,00. Nell'ipotesi che il concessionario voglia stabilire degli uffici stabili di rappresentanza all'interno della struttura, dovrà richiederlo espressamente al Comune, che si riserva di accettare.

Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti alla gestione e alla conduzione di strutture adibite a rappresentazioni e nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Gestione servizi:

Il concessionario assicura l'esecuzione dei servizi assegnatigli e precisamente:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia del teatro e sue pertinenze;
- servizio cassa;
- programmazione;
- direzione artistica, amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- supporto tecnico e organizzativo per le giornate rivolte alle associazioni, alla scuola e all'amministrazione comunale;
- servizio di guardia negli orari di apertura e utilizzo del Teatro;
- custodia e sorveglianza di tutto quanto affidato in gestione segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Area Socioculturale e LL.PP. del Comune ogni danno, sottrazione, abuso, o altro che riguardi la buona conservazione del bene in gestione;
- vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso e il funzionamento del servizio pubblico a cui è adibito il bene immobile e i beni mobili affidati in gestione, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;

Inoltre il concessionario si impegna ad adottare il piano della sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e a tenerlo continuamente aggiornato.

Gestione del personale:

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzioni infortuni. L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale impiegato dal concessionario e il concessionario stesso, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'affidamento. Il concessionario dovrà dichiarare al Responsabile del Servizio Socioculturale il nominativo ed il recapito del responsabile della struttura in gestione il quale dovrà garantire la reperibilità. Il personale, inoltre, deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza.

Il concessionario fornisce il nominativo e la disponibilità di un referente, Responsabile per la presente concessione, reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione dello stesso, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'avvio del servizio.

Il concessionario presenta la descrizione delle attrezzature tecniche tali da consentire una loro precisa

individuazione e rintracciabilità e delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantirne la qualità;

Art. 6 -ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SUBIACO

E' a carico del Comune di Subiaco la manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e previa presentazione da parte del Concessionario del consuntivo delle attività espletate, potrà concedere un contributo una tantum a fronte della presentazione di un progetto di attività non rientranti nell'ordinaria gestione della struttura teatrale.

Gli incassi per il periodo della concessione sono al 100% a favore del concessionario.

Il Comune non prende in carico nessun'altra spesa.

Art. 7 -DURATA DEL CONTRATTO:

La durata della concessione decorre dalla stipula del contratto per n. 3 anni. Nel caso di revoca del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale o di recesso da parte del concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di Subiaco non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunto ed ancora in corso e declina qualsiasi responsabilità in proposito.

Non è previsto inoltre rinnovo tacito o automatico.

Può essere disposta, ai sensi dell'art. 120 co. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, una proroga tecnica del contratto.

Art.8 -VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Qualora dal controllo effettuato il servizio non risultasse conforme a quanto disposto dal presente Capitolato e dal contratto, in concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 9 -RESPONSABILITA'

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, è responsabile dell'immobile, accessori, servizi arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione.

Il concessionario è inoltre responsabile, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni, divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni, infortuni a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura.

Il Comune di Subiaco avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del concessionario.

Il concessionario risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e/o collaboratori e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Subiaco che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il concessionario sarà inoltre l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio in argomento e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti. Il gestore dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, degli obblighi retributivi e contributivi, delle assicurazioni obbligatorie e di ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in caso di gravi deficienze nella manutenzione o nella gestione della struttura accertate dall'Amministrazione stessa o in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del gestore.

Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del Teatro e dei beni in esso presenti e risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune. Per tutta la durata del contratto, ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi rimarrà a carico del

Concessionario.

Al termine del contratto dovrà riconsegnare all'Amministrazione comunale l'immobile, e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale, che rimarranno in proprietà del Comune.

Art. 10 -POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 per la garanzia RCT ed € 2.500.000,00 per la garanzia RCO, nonché polizza incendio relativa agli immobili oggetto della concessione per un massimale di € 500.000,00. Il capitale assicurato dovrà essere rimodulato secondo i parametri che nel corso del periodo di gestione la normativa dovesse rendere obbligatori.

L'Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal gestore.

Copia delle polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Comune, prima dell'inizio del contratto. La mancanza di tale polizza comporterà l'impossibilità di concludere il contratto.

Art.11 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Ai sensi dell' art. 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta, in particolare ad una delle condizioni di cui di cui agli artt. 2, 3,4 e 6 del presente documento, determina la risoluzione, previa diffida ad adempiere, del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Il contratto potrà essere risolto anche al verificarsi di una sola delle seguenti ipotesi:

- in caso di fallimento della ditta o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- in caso di interruzione del servizio;
- in caso di violazione delle disposizioni contenute dall'art. 3 della Legge 136/10, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al successivo articolo 14.

Il Comune di Subiaco ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto qualora:

- il concessionario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- il concessionario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- il concessionario non si conformi entro un termine ragionevole (massimo 20 giorni lavorativi) all'ingiunzione del Comune di Subiaco di porre rimedio a inadempienze o negligenze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto per motivi imputabili al concessionario stesso;
- il concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto;
- il concessionario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
- il concessionario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata della presente concessione;
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali violazioni degli obblighi relativi al trattamento giuridico – economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

Le concessioni in gestione della struttura sono revocate dalla Amministrazione Comunale quando: la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni; la conduzione tecnica e funzionale della struttura sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti; vi siano gravi inadempimenti di obblighi contrattuali imputabili al concessionario;

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti del Comune.

E' in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. Anche in questa ipotesi è prevista la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, senza nulla a pretendere, con preavviso di centottanta giorni, dopo il primo anno di concessione.

Codice di comportamento aziendale

Art. 12 -CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subconcessione l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 13 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Subiaco di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.

Art. 15 -SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà, pertanto, soggetto all'imposta di registro ed ai diritti di segreteria. Sarà ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria ogni spesa inerente e conseguente al contratto ed i/il verbali/e di gara.

Art. 16 -DUVRI

Allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto non è prevista interferenza tra personale del committente e quello del concessionario. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

L'Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.

Art. 17 -FORO COMPETENTE

Nel caso di insorgenza di controversie, queste devono essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto, o chi ne esercita le funzioni e, qualora non risolta, può essere adita l'Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di Tivoli

Art. 18-DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, il concessionario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile. L'affidatario garantisce che le comunicazioni e quant'altro l'Amministrazione concedente farà pervenire alla suddetta sede saranno tempestivamente ritirate e visionate.

Art. 19 -DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto come allegati anche se non materialmente, ma depositati agli atti dell'ufficio i seguenti documenti:

- l'avviso di concessione;
- il presente capitolato.
- Relazione Tecnica.
- Domanda di partecipazione

Art. 20 -RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento, in quanto applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ed in particolare le norme contenute nel regolamento comunale per la gestione del teatro comunale.

II RUP